

ANCE-RAGUSA - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI – ORARIO DI LAVORO: 40 ORE SETTIMANALI DA EFFETTUARSI IN 5 GIORNI

Tabella delle retribuzioni, per impiegati ed operai, in vigore nella provincia di Ragusa dal **01 NOVEMBRE 2025** da valere per le imprese industriali, cooperative, artigiane e singoli privati che eseguono lavori pubblici e/o lavori privati per conto terzi o in proprio.

CCNL 29/01/00 – ACNL 28/10/02 – CCNL 20/05/04 – ACNL 23/03/06 – ACNL 18/06/08 – CCNL 19/04/10 – ACNL 01/07/2014 – 31/01/2018 – 18/07/18 – ACNL 03/03/2022 – ACNL 22/09/2022 – ACCORDO NAZ.LE PARTI SOCIALI DEL 21/09/2023 – ACNL 21/02/2025 – 08/10/2025

ACPL 17.04.90 – 21.04.95 – 18.07.95 – 12.03.97 – 08.06.98 – 29.07.99 – 01.02.2000 – 13.06.2003 – 23.04.2007 – 14.09.2007 – 16.01.2008 – 18.05.2009 – 20.05.2011 – 20.02.2012 – 17.10.2012 – 28.11.2014 – 13.03.2017 – 02.12.2019 – 09.03.2022 – 16.03.2023 – 25.10.2023 – 19.04.2024 – 14.10.2024 – 30.10.2025 e suo Addendum

CLASSIFICAZIONI	RETRIBUZIONE BASE MENSILE	INDENNITA' DI CONTINGENZA	PREMIO DI PRODUZIONE	E.D.R. PROTOCOLLO 31 LUGLIO '92	INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE	TOTALE RETRIBUZIONE MENSILE	RETRIBUZIONE ORARIA MENSILE SU 173	E.V.R. - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
Imp. 1 cat . liv. 7	2.134,71	533,82	322,35	10,33		3.001,21		0,00
Imp. 1 cat . liv. 6	1.921,23	529,63	293,54	10,33		2.754,73		0,00
Imp. 2 cat . liv. 5	1.601,02	523,35	245,51	10,33		2.380,21		0,00
Imp. 2 cat . liv. 4	1.494,31	521,25	223,66	10,33		2.249,55		0,00
Imp. 3 cat . liv. 3	1.387,56	519,16	205,89	10,33		2.122,94		0,00
Imp. 4 cat . liv. 2	1.248,81	516,43	183,07	10,33		1.958,64		0,00
Imp. 4 cat . liv. 1	1.067,36	512,87	161,26	10,33		1.751,82		0,00
Operaio liv. 4	1.494,31	521,25		10,33	231,43	2.257,32	13,05	0,00
Operaio Special	1.387,56	519,16		10,33	216,32	2.133,37	12,33	0,00
Operaio Qualif. liv. 2	1.248,81	516,43		10,33	194,11	1.969,68	11,39	0,00
Operaio Comune	1.067,36	512,87		10,33	166,67	1.757,23	10,16	0,00

Contributi contrattuali da calcolarsi sul totale della retribuzione:

DATORE DI LAVORO		NOTA BENE:	DIPENDENTI OPERAI	
Fondo Nazionale APE	1,86%		Fondo Cassa Edile	0,375%
Fondo Nazionale SANEDIL	0,60%		Fondo OSP	1,14%
Fondo Nazionale Prepensionamenti	0,20%		Fondo QSN	0,22%
Fondo Cassa Edile	1,875%			
Fondo Mutualizzazione Prevedi	0,005%			
Fondo Incentivo Occupazione	0,10%			
Fondo Terr. per la Qualif. del Settore	0,20%			
Fondo Ente Sfera (Scuola e CPT)	1,00%			
Fondo DISS (DPI e Sorv.Sanitaria)	0,0000%			
Fondo RLST	0,005%			
Fondo QSP	1,14%			
Fondo Assistenza Imprese Edili	0,50%			
Fondo QSN	0,22%			
Quota Associativa ANCE	0,50%			
TOTALE	8,205%		TOTALE	1,735%
Le imprese di "fuori provincia" operanti in provincia di Ragusa devono altresì versare il contributo associativo pari allo 0,80%.				
Contributi previdenziali a carico dei lavoratori da calcolarsi sul totale della retribuzione				

REGOLAMENTAZIONE PER GLI ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE DELLA PERCENTUALE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, RIDUZIONE ORARIO, PERMESSI INDIVIDUALI E FESTIVITÀ SOPPRESSE

Dal 1.10.2000, la percentuale per i riposi annui, pari al 4,95% della retribuzione, non viene più accantonata alla Cassa Edile ma corrisposta ogni mese in busta paga, direttamente dall'Impresa al lavoratore, e calcolata su tutte le ore di lavoro normale contrattuale. Il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia viene assolto dall'Impresa attraverso la corresponsione di una percentuale complessiva linda del 18,50%; l'importo netto che deve essere accantonato alla Cassa Edile, per tale titolo, è pari al 14,20%.

ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE NEI CASI DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Le percentuali da accantonare alla Cassa Edile nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale sono le seguenti:

- giornate di carenza INPS e INAIL	14,20 % (lordo 18,50%)
- dal 4° giorno di malattia in poi	14,20 % (lordo 18,50%)
- dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia profess.	5,70 % (lordo 7,40%)
- dal 91° giorno di infortunio o malattia profess. in poi	3,60 % (lordo 4,60%)

Dal 1.3.2017, ex CCPL del 13.03.17, è attivo il nuovo istituto della compensazione a cui provvederà la Cassa Edile, a richiesta dell'Impresa, dopo le opportune verifiche.

Il Regolamento è stato aggiornato con A.C.P.L. del 14.07.2025.

QUOTE NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le quote nazionali di adesione contrattuale di cui alla lettera c) dell'art. 36 del CCNL 19.04.10 (0,18%) sono calcolate sui tre elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 CCNL 19/04/10, maggiorati del 23,45%.

QUOTE PROVINCIALI DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le quote provinciali di adesione contrattuale di cui all'art. 36 del CCNL 19.04.10 (0,92%) sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 CCNL 19.04.10 - paga base - indennità di contingenza - indennità territoriale di settore - maggiorati del 23,45%, con un minimo mensile di € 2,50 - paritetico.

FONDO ASSISTENZA IMPRENDITORI EDILI – FAIE

L'aliquota del Fondo di cui all'art. 10 e all'Allegato 6 al CCPL 13.03.17, a far data dal 1.3.2017, è fissata nello 0,50% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 01.07.14, con un minimo mensile di € 5,00.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Dal 01.11.2025 l'indennità di mensa viene erogata tramite buoni pasto elettronici del valore nominale di € 4,00 giornaliero, corrispondenti ad un costo, a carico delle imprese, pari ad € 3,75 al giorno.

Dal 1.1.98 l'indennità sostitutiva di mensa, erogata in busta paga, è esclusa dalla contribuzione previdenziale e fiscale fino a € 5,29; dal 1.1.2020 i buoni pasto "cartacei" fino ad un valore di € 4,00 e quelli "elettronici" fino a € 8,00 sono esenti da contribuzione fiscale e previdenziale, ai sensi della L. 160/2019 pubblicata in GURI n° 304/19 S.O..

INDENNITÀ DI TRASPORTO

Dal 01.01.2023 all'operaio che raggiunge con mezzi propri il posto di lavoro, viene riconosciuta una indennità di trasporto giornaliera pari ad € 0,70. Per i cantieri posti fuori dai limiti territoriali viene riconosciuta una indennità aggiuntiva di:

- € 1,00 giornalieri per cantiere situato entro i 15 km dai limiti territoriali;
- € 2,00 giornalieri per cantiere situato oltre i 15 km dai limiti territoriali.

PREMIALITÀ ALLE IMPRESE

Dal 01.10.2024 la premialità, in termini di bonus sui contributi versati, viene riconosciuta solamente alle imprese che non abbiano operai assunti in regime di "part-time":

- Bonus premialità: viene confermato, potenziato e semplificato. Ammonta al 40% dei contributi versati a titolo di Cassa Edile (1,875%) ed Ente Sfera (1,00%); mentre un ulteriore 10% di bonus, quindi 50% dei contributi versati, viene riservato alle imprese dotate dell'Attestato di Asseverazione emesso dall'Ente Sfera o da un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OO.SS.;

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI CASSA EDILE – EX D.L. 82/90

Con decorrenza 01.05.07 le somme a carico del Lavoratore e del Datore di Lavoro versate alla Cassa Edile per i seguenti titoli:

<u>DATORE DI LAVORO</u>	<u>LAVORATORE</u>
Fondo Cassa Edile	1,875%
Fondo Anzianità Prof. Edile	1,86%
Fondo Ente Sfera (incluso RLST)	1,005%
Fondo Nazionale Prepensionamenti	0,20%
Fondo Incentivo Occupazione	0,10%
Fondo Terr. Qualificazione Settore	0,20%
Fondo SANEDIL	0,60%

sono assoggettate a contribuzione previdenziale ed assistenziale (INPS-INAIL) nella misura del 15% del loro ammontare.

E.V.R. – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In riferimento all'A.C.P.L. del 19.04.2024 l'Istituto dell'E.V.R. 2024 cessa l'operatività poiché la sua validità è riferita al periodo 1° aprile 2024 – 31 marzo 2025. In attesa di un nuovo Accordo per l'introduzione dell'E.V.R.

CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI

L'ACNL del 18.07.2018 ha stabilito l'aumento di € 2, a parametro 100, del Contributo Contrattuale PREVEDI che vale, così, € 10 (€ 8 + € 2), riparametrato sui vari livelli, che le imprese devono versare per tutti i loro dipendenti. Tale contributo non ha natura retributiva bensì previdenziale, pertanto va esclusivamente assoggettato al contributo di solidarietà INPS del 10%.